



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

INDIRIZZO TURISMO "MARCO POLO"

Via Ugo La Malfa, 113 – 90146 P A L E R M O
c.f. 80012780823 – c.m. PATN01000Q
Tel. 091/6886878
patn01000q@istruzione.it-patn01000q@pec.istruzione.it
sito internet: itetmarcopolo.edu.it



Palermo 20/03/2026

Circ. N. 248

Al personale Docente
Ai Coordinatori dei consigli di classe
Ai coordinatori di Ed. Civica
Al Sito web

Oggetto: Guida sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria, con focus sulla gestione delle insufficienze dopo la valutazione intermedia.

Con i DPR n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, il quadro normativo sulla valutazione del comportamento è stato profondamente riformato in attuazione dell'art. 1, c. 4 e c. 5, lett. b), della legge 1° ottobre 2024, n. 150.

Il primo provvedimento (DPR n. 134/2025) modifica il Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998), mentre il secondo (DPR n. 135/2025) riscrive la disciplina della valutazione degli studenti del secondo ciclo, contenuta nel DPR n. 122/2009.

Per la scuola secondaria le implicazioni sono immediate, altre, di carattere operativo, si dispiegano a partire dagli scrutini intermedi del corrente anno scolastico. I due decreti costituiscono un disegno unitario e vanno letti insieme: il DPR n. 134/2025 agisce sul piano disciplinare e statutario, il DPR n. 135/2025 su quello della valutazione in senso stretto, limitatamente al secondo ciclo di istruzione. Il filo conduttore è il rafforzamento della funzione educativa del comportamento, che cessa di essere un indicatore accessorio per diventare elemento determinante nella carriera scolastica dello studente, con un peso paragonabile a quello delle discipline di studio.

Scuola secondaria di II grado

Per la scuola secondaria di II grado, il DPR n. 135/2025 riscrive gli articoli dal 4 al 7 del DPR n. 122/2009. La valutazione periodica e finale del comportamento è espressa in decimi; il voto è riferito, anche in questo caso, all'intero anno scolastico. Il consiglio di classe attribuisce il voto di comportamento tenendo conto, in modo particolare, di atti di violenza, aggressione e lesione della dignità altrui, inclusi episodi che coinvolgono il personale scolastico. Al pari di quanto previsto per la secondaria di I grado, le infrazioni disciplinari incidono sul voto di comportamento e restano prive di effetto sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline.

Il voto inferiore a sei decimi nella valutazione finale: non ammissione d'ufficio

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del DPR n. 122/2009, come riscritto dal DPR n. 135/2025, il consiglio di classe può deliberare un voto di comportamento inferiore a sei decimi – sia nello scrutinio periodico sia in quello finale – nei confronti dello studente cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 4 dello Statuto per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che arrechino pericoli per l'incolumità altrui, oppure per aver posto in essere comportamenti configuranti mancanze disciplinari gravi e

reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti d'istituto, ovvero per aver commesso atti di violenza o aggressione nei confronti del personale scolastico o degli studenti.

Il voto inferiore a sei decimi nello scrutinio finale determina automaticamente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, indipendentemente dal profitto nelle singole discipline.

La delibera di non ammissione per voto insufficiente in comportamento è atto vincolato e non discrezionale: il consiglio di classe non dispone di margini di apprezzamento discrezionale una volta accertati i presupposti. La delibera deve essere adeguatamente motivata, con puntuale indicazione delle sanzioni irrogate nel corso dell'anno e del relativo iter procedurale. La documentazione degli episodi disciplinari nel registro di classe e nei verbali del consiglio di classe assume pertanto valore probatorio determinante, anche in vista di eventuali impugnazioni.

Vale la pena soffermarsi sul concetto di mancanze disciplinari *“gravi e reiterate”*. Gli stessi termini ricorrono nel DPR n. 249/1998, secondo cui l'allontanamento dalle lezioni può essere disposto a fronte di infrazioni *“gravi o reiterate”*. La congiunzione disgiuntiva dello Statuto non osta all'applicazione della fattispecie più restrittiva prevista dal DPR n. 135/2025 per il voto di comportamento: dalla lettura integrata dei due testi si ricava che è possibile attribuire un voto inferiore a sei anche quando le singole sanzioni siano state irrogate per comportamenti reiterati, pur non integrando ciascuno, isolatamente, un'infrazione di particolare gravità. Il concetto di reiterazione non va inteso in senso meramente aritmetico (*“almeno due episodi”*), ma come indicatore del fatto che lo studente non ha recepito il significato educativo delle sanzioni già irrogate.

Il voto inferiore a sei decimi nella valutazione periodica: attività di approfondimento

Il DPR n. 135/2025 introduce, al nuovo comma 2-bis dell'art. 7 del DPR n. 122/2009, una procedura specifica per gli studenti che riportano **un voto inferiore a sei decimi in comportamento nello scrutinio intermedio**. Si tratta di un'opportunità di recupero: il legislatore non si limita a sanzionare, ma offre allo studente — e alla scuola — uno strumento per invertire la rotta prima della fine dell'anno. In tale ipotesi il consiglio di classe delibera, a carico dello studente, specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato. Le attività non incidono sulla valutazione degli apprendimenti nelle discipline, ma sono valutate ai fini del voto di comportamento del secondo periodo valutativo: il loro svolgimento — o la loro omissione — entra direttamente nella delibera dello scrutinio finale.

ESEMPI DI ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO

Il consiglio di classe è tenuto a individuare attività coerenti con la natura delle condotte che hanno determinato il voto inferiore a sei. La delibera deve esplicitare il nesso tra l'attività assegnata e i comportamenti contestati: una scelta generica o non motivata espone il provvedimento a censura in sede di ricorso. Di seguito si propongono a titolo esemplificativo delle attività differenziate per tipologia di condotta.

Condotte di disturbo reiterato e mancanza di rispetto verso compagni o docenti

- Redazione di un elaborato riflessivo sul significato delle regole di convivenza scolastica, con riferimento alle norme del Regolamento d'istituto: lo studente individua le disposizioni pertinenti ai comportamenti contestati, ne illustra la ratio e formula un'autovalutazione motivata.
- Partecipazione a un percorso di mediazione scolastica o di peer education attivato nell'istituto, con restituzione scritta al docente coordinatore sulle riflessioni maturate.

Episodi di bullismo, cyberbullismo o lesione della dignità altrui

- Studio guidato dei diritti fondamentali della persona — con particolare riferimento alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata con legge n. 176/1991 — e produzione di un testo argomentativo che colleghi i principi studiati ai comportamenti contestati.
- Lettura e analisi di materiali sull'impatto psicologico del bullismo e del cyberbullismo — anche attraverso testimonianze o documentari selezionati dal docente — con produzione di un elaborato da presentare al coordinatore di classe.

Comportamenti lesivi della legalità o della sicurezza

- Incontro con un operatore delle forze dell'ordine o con un esperto socio-educativo su temi di legalità, responsabilità civica e conseguenze giuridiche dei comportamenti illeciti, seguito da una relazione scritta dello studente.
- Ricerca guidata sulla normativa in materia di responsabilità civile e penale dei minori (artt. 2047– 2048 c.c.;

DPR n. 448/1988), con elaborazione scritta sulle implicazioni pratiche per le condotte tenute.

Indicazioni operative per il consiglio di classe

La delibera deve indicare: l'attività assegnata, il docente o la figura di riferimento, i termini e le modalità di consegna o svolgimento, i criteri con cui il consiglio valuterà l'esito ai fini dello scrutinio finale. È opportuno che questi elementi siano verbalizzati in modo analitico e comunicati per iscritto allo studente e alla famiglia. Il mancato o parziale svolgimento, debitamente documentato, concorre alla valutazione del comportamento nello scrutinio finale.

Il voto pari a sei decimi nella valutazione finale: sospensione del giudizio

Quando il voto di comportamento nello scrutinio finale è pari a sei decimi, il consiglio di classe — ai sensi del nuovo comma 2-ter dell'art. 7 del DPR n. 122/2009 — adotta una procedura articolata in due fasi. Nella prima sospende il giudizio: non delibera immediatamente l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Nella seconda assegna allo studente un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto assegnato. La mancata presentazione dell'elaborato nei termini stabiliti, ovvero la sua valutazione non positiva da parte del consiglio di classe, comporta la non ammissione alla classe successiva. Per i candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, il consiglio di classe assegna un analogo elaborato critico, che viene discusso nell'ambito del colloquio d'esame (O.M. n. 67/2025, art. 3, c. 1). È necessario che il dirigente scolastico, insieme al collegio dei docenti, definisca preventivamente i criteri di valutazione dell'elaborato, le scadenze per la presentazione, le modalità di comunicazione agli studenti e alle famiglie, nonché le procedure per la delibera finale. La sospensione del giudizio deve essere comunicata allo studente e alla famiglia subito dopo lo scrutinio, con indicazione scritta del termine assegnato per la consegna dell'elaborato e delle conseguenze del mancato adempimento.

Riferimenti normativi

DPR 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

DPR 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

Legge 1° ottobre 2024, n. 150, Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

OM 9 gennaio 2025, n. 3, Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

OM 31 marzo 2025, n. 67, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025

DPR 8 agosto 2025, n. 134, Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

DPR 8 agosto 2025, n. 135, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione

DL 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Salvatore Amata

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993